



93/2023



TRIBUNALE
DI TORRE ANNUNZIATA

*

SENTENZA

- art.74 e ss CCI -

*

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 4 novembre u.s.

- letta l'istanza formulata depositata da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], già esercente attività di impresa nella qualità di soci ed amministratori della società "[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]", per un debito erariale (IVA) soggettivamente imputato di ammontare superiore a € 1 mln, i quali rappresentando di essere attualmente titolari di rapporti di lavoro subordinati nonché di un solo bene immobile (costituito da un box – garage, di valore stimato pari a € 33mila, di cui [REDACTED] d'Ambrosio è proprietario) e di destinare al soddisfacimento del ceto creditorio esclusivamente la provvista finanziaria messa a disposizione da terzi ([REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]) per € 236mila tramite assegni circolari da questi emessi al fine di soddisfare i creditori nella seguente misura *i*) ([REDACTED] d'Ambrosio) € 76.677,00 al fine di soddisfare (oltre che il credito dell'OCC e del procuratore) nella misura del 15% del credito erariale nonché da professionisti, riuniti in una unica classe *ii*) ([REDACTED] d'Ambrosio) € 76.670,00 al fine di soddisfare (oltre che il credito dell'OCC e del procuratore) nella misura, integrale, il credito erariale assistito da privilegio immobiliare (€ 3mila) e il residuo dei creditori, privilegiati ma degradati a chirografari, nella misura del 20%, parimenti riuniti in una sola classe ed infine *iii*) (Michele d'Ambrosio) € 76.677,00 al fine di soddisfare (oltre che il credito dell'OCC e del



procuratore) nella misura del 15% tutti i creditori costituiti dall'erario nonché da professionisti riuniti in una unica classe

- letta la relazione particolareggiata dell'OCC

- visto il decreto di apertura con cui è stato assegnato ai creditori il termine di 30 giorni entro il quale far pervenire all'OCC, a mezzo disposta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta o ogni altra contestazione alla proposta stessa

- letta la relazione dell'OCC (dott. Cascone) circa esito del voto espresso dai creditori segnalando, in particolare modo, il voto positivo dei creditori – professionisti nonché (tramite il meccanismo del silenzio assenso) del creditore erariale, rappresentando il raggiungimento del *quorum* di cui all'art. 79 CCII stante il voto integralmente favorevole dei creditori (pari al 100%).

Tutto ciò premesso, la domanda è omologata.

La proposta di concordato minore è stata avanzata dai soci della società di capitali denominata "██████████" per un debito erariale (IVA) imputato ai singoli soci (titolari, nella misura di 1/3 cadauno, delle quote di partecipazione al capitale sociale) in via autonoma ovvero senza beneficiare dell'estensione della procedura di concordato minore della società con soci illimitatamente responsabili a quest'ultimi ex art. 79 CCII, attesa la responsabilità di questi limitata al solo debito erariale secondo il regime di trasparenza previsto dalla disciplina fiscale di settore.

E' noto, sotto il profilo della legittimazione alla proposizione dello strumento di regolazione della crisi, come la stessa non possa essere attribuita al consumatore, tra cui va annoverato anche il socio, illimitatamente responsabile, per debiti personali e non della società e, sotto questo primo profilo, i ricorrenti (titolari di quote di partecipazioni rilevanti nella società, obbligato principale per il debito IVA) agiscono per la liberazione del debito IVA maturato in capo alla società ma ad essi



personalmente imputato, per cui ai medesimi non può essere ascritto lo *status* di consumatore che li priverebbe della legittimazione ad accedere alla procedura di sovra – indebitamento intrapresa.

Gli stessi soci, tuttavia, propongono una procedura di regolazione della crisi del tutto autonoma rispetto a quella della società laddove l'art. 79 CCII, nell'estendere gli effetti del concordato minore ai soci illimitatamente responsabili, sembrerebbe escludere la proposizione di un'autonoma iniziativa giudiziaria da parte di quest'ultimi, tanto che la norma in esame è posta su un piano diverso rispetto alle regole dedicate ai soggetti legittimati al rimedio di cui all'art. 74, 1° comma, CCII. Non senza rilevare che i ricorrenti sono soci di una società di capitali cui non può essere, strutturalmente, imputata *ex lege* la responsabilità per i debiti sociale (non essendo soci illimitatamente responsabili) stante la particolarità della disciplina fiscale che consente una imputazione del debito erariale secondo un regime settoriale derogativo alle regole generali, per cui sembrerebbero estranei al perimetro applicativo delle norme di cui all'art. 74 e ss CCII.

In realtà, stante il richiamo da parte dell'art. 74, 1° comma, CCII all'art. 2, 1° comma, lett c) CCII, ed in particolare alla residualità del criterio ivi contenuto *in parte qua* consente la legittimazione ad accedere al concordato minore anche ad “*ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale...*”, ai ricorrenti, solamente in tale veste, può essere riconosciuto il potere di invocare, in via autonoma, lo strumento di regolazione della crisi adoperato per la definizione della situazione di crisi.

Ciò posto, va premessa la insussistenza dei requisiti di inammissibilità della domanda ex art. 76 CCI (infatti, la domanda di concordato minore è munita dei documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII) nè che i ricorrenti sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non risultano, infine, commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, la proposta è stata approvata dai



creditori con percentuali ben superiori al *quorum* minimo deliberativo, per cui, stante l'assenza di elementi ostativi (del resto già scrutinati in sede di apertura), la proposta può essere omologata, non sussistendo nemmeno dubbi sulla fattibilità del piano in ragione della situazione reddituale del terzo – assuntore debito che, all'uopo, ha già consegnato gli assegni bancari destinati al soddisfacimento delle obbligazioni

PQM

stante l'assenza di opposizioni, accoglie la domanda e, per l'effetto, omologa la proposta di concordato minore

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente nonché al dott. Fanara, quale OCC

Torre Annunziata, 30 novembre 2025

Il giudice

Dott. Amleto Pisapia

